

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2941}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRUNI, BERNI, CARLI, CASTELLOTTI, FRANCESCO FER-
RARI, LATTANZIO, RICCIUTI, LUIGI RINALDI, TEALDI,
URSO, ZAMBON, ZARRO**

Disposizioni relative alle gestioni di ammasso condotte
dai consorzi agrari

Presentata il 20 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede il ripianamento dei disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio, di commercializzazione e di importazione dei prodotti agricoli, svolte per conto e nell'interesse dello Stato dai consorzi agrari.

Le gestioni in questione, svolte dai consorzi agrari provinciali prima della campagna di commercializzazione 1962-1963, erano state rendicontate per singoli prodotti e per singole annate ed i relativi rendiconti erano stati approvati con altrettanti decreti, via via registrati dalla Corte dei conti.

Questo non aveva tuttavia, posto fine alla complessa contabilizzazione degli oneri relativi a dette gestioni, perché il debito dello Stato era stato estinto soltanto nei limiti di stanziamenti del bilancio.

In relazione al debito residuo, onde evitare il protrarsi della suddetta complessa contabilizzazione che avrebbe comportato in ogni caso maggiori oneri, nell'ottobre 1980 venne disposta l'istituzione di un'unica contabilità presso ogni consorzio agrario ed ogni banca interessata.

Il decreto adottato a tal proposito in data 13 ottobre 1980, di concerto fra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro del tesoro e sentita la Banca d'Italia, registrato della Corte dei conti in data 17 marzo 1981, stabiliva praticamente che ogni ente gestore ed ogni istituto finanziatore unificasse le rispettive contabilità senza alcuna distinzione tra prodotto ammassato e campagna di ammasso.

In tal modo tutti i saldi dei conti aperti sono stati riportati e contabilizzati in un unico conto denominato « conto am-

massi obbligatori dei prodotti agricoli campagne 1961-1962 e precedenti » la cui consistenza venne poi accertata al 31 gennaio 1982 con l'emissione di 89 decreti, in relazione a ciascun consorzio agrario (ente ammassatore), successivamente trasmessi alla Corte dei conti, e non ancora registrati.

Il debito complessivo dell'erario derivava, oltre che dalle spettanze residue non ancora erogate, di cui ai precedenti decreti già registrati, anche da spese di finalizzazione, da addebiti ed accrediti vari, nonché dal riconoscimento degli interessi maturati.

L'onere dello Stato risultante da tali decreti ammontava al 31 gennaio 1982 a lire 171.780.177.871, ai quali si aggiungono gli interessi passivi pari al tasso ufficiale di sconto, maggiorato del 4,40 per cento, con capitalizzazione semestrale.

Tutto ciò premesso, l'onere a carico dello Stato derivante dall'applicazione della presente proposta di legge viene quantificato nella somma di lire 650 miliardi, ripartito in ragione di lire 27 miliardi per l'anno 1992 e di lire 311,5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per il ripianamento dei disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio, di commercializzazione e di importazione di prodotti agricoli, svolte per conto e nell'interesse dello Stato dai consorzi agrari provinciali, quali risultano dai rendiconti approvati con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, ivi compresi le spese e gli interessi maturati dopo la data di presentazione dei rendiconti stessi e fino al pagamento, è autorizzata la complessiva spesa di lire 650 miliardi per il periodo 1993-1995.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 27 miliardi per l'anno 1993 e a lire 311,5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

